



**Oggetto: Sottoscrizione della convenzione ad oggetto: "Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa"**

Ufficio Proponente:	<b>Direzione Amministrativa</b>
Istruttore della pratica:	<b>Silvia Pagani</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Ivan Alessandro Mazzoleni</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Ivan Alessandro Mazzoleni</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 937 del 28-08-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Sottoscrizione della convenzione ad oggetto: "Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa"**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020, avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019"*, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**PREMESSO** che:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, relativo alla formazione specialistica dei medici, stabilisce, tra l'altro, che *"per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione"*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*, che:

- al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- all'articolo 20 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- agli articoli 34 e seguenti disciplina la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

**RICHIAMATI:**

- il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, recante *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”*, che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il successivo D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, che:
  - ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;
  - ha previsto, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, con strutture pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
  - ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

**VISTE:**

- la DGR n. X/7763 del 17 gennaio 2018, *“Indirizzi Regionali in materia di tirocini”*, che regola i caratteri generali della materia;
- la DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022, *“Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i”*, che approva il protocollo d’intesa, identifica le strutture sedi di Ospedale Universitario e le strutture sedi di Ospedale di Insegnamento e definisce le strutture complesse a Direzione Universitaria;

**CONSIDERATO** che è nell’interesse generale:

- delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- delle strutture socio-sanitarie essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

**VISTA** la nota in data 25 luglio 2024, agli atti, con la quale l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha richiesto la stipula di Convenzione extra rete formativa, ai fini dello svolgimento del tirocinio pratico di uno specializzando del corso della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Pio XI di questa ASST, trasmettendo contestualmente il testo di convenzione ad oggetto: *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, ai fini della regolamentazione giuridica delle attività che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 1 ottobre 2024, fino al 31 marzo 2025;



**ACQUISITI** i pareri favorevoli, agli atti, espressi:

- dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Desio, agli atti del procedimento sulla base dell'istruttoria effettuata;
- dalla Direzione Medica del P.O. di Desio, in data 22 luglio 2024, agli atti del procedimento sulla base dell'istruttoria effettuata;

**DATO ATTO** che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno stipulare la convezione ad oggetto: *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, per n. 1 posto extra rete formativa, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità data di inizio del tirocinio, prevista per il 1 ottobre 2024, fino al 31 marzo 2024;

**VISTA** la proposta 937/2024 del Direttore Amministrativo con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di autorizzare la sottoscrizione della convezione ad oggetto: *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, per n. 1 posto extra rete formativa, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 1 ottobre 2024, fino al 31 marzo 2025;
2. di dare atto che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;
3. di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento alla Direzione Medica del P.O. di Desio;
4. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile



dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Silvia Pagani, in servizio presso l'Ufficio Grant Office e Collaborazioni Istituzionali in Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Convenzione\_VICEDOMINI\_  
ASST-Brianza.pdf

CONVENZIONE

6582bb9e326b78a6fc4521546ce3be812e4409a4803e5f3b3d893d6b2b9af513

Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, *"riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Visto il parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (verbale del 27.06.2024)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata **"Università"** C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno il 08.03.1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

**E**

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Brianza**, con sede a Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, (C.F. e P.IVA 09314320962), (d'ora innanzi denominato **"soggetto ospitante"**), nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, del dott. **Massimo Vicedomini** nato a Napoli (NA) il 13.08.1991 – codice fiscale: VCDMSM91M13F839 – iscritto al III anno per l'a.a. 2022/2023 (d'ora in poi denominato "specializzando").

### **Art. 3 – Durata formazione**

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge a decorrere dal 01.10.2024 fino al 31.03.2025 (sei mesi).

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione (Direttore Dott. Luca Guatteri) dell'Ospedale Pio XI dell'ASST Brianza, con orari di accesso da definire.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione**

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Luca Guatteri, indicati come tutor dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa**

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof. Giuseppe Servillo, tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché Direttore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 10 – Copertura rischi professionali**

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati. E' a carico dello specializzando la polizza R.C. Colpa grave.

## **Art. 11 – Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

## **Art. 12 – Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

## **Art. 13 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



#### **Art. 14 – Prolungamento formazione**

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

#### **Art. 15– Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

#### **Art. 16– Imposta di bollo e di registro**

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Napoli.

#### **Art. 17– Norma finale**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA

Per l'Università degli studi di Napoli  
Federico II

IL RETTORE

(Prof. Matteo Lorito)

---

FIRMA

Per l'Azienda Socio Sanitaria Della Brianza

Per delega del Direttore Generale,  
con nota prot. n. 1076 del 14/06/24

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)